



## **REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL LAZIO**

Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 ottobre 2023, con delibera n. 267/2023



## IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL LAZIO

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 23 marzo 1993, n. 84 "Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale";
- il Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615 "Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale";
- il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali";
- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";
- il Codice Deontologico;
- il proprio Regolamento di funzionamento;
- il Regolamento di funzionamento d'uso del marchio del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali, approvato con Delibera n. 89 del 20 maggio 2023;
- la Delibera del Consiglio regionale n. 180/2023 del 17 luglio 2023, con la quale si provvede all'adozione del nuovo marchio istituzionale sia per il Consiglio Regionale che per il Consiglio Territoriale di Disciplina;
- la Delibera del Consiglio regionale n. 196/2023 del 1° agosto 2023, con la quale si provvedeva all'accettazione del Regolamento d'uso del marchio del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali.

### ADOTTA

il seguente Regolamento per l'uso del marchio del Consiglio regionale dell'Ordine degli Assistenti sociali del Lazio.



## ART. 1

### IL MARCHIO DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA DEL LAZIO.

1.1. Le versioni utilizzabili del marchio dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Consiglio regionale e del Consiglio Territoriale di Disciplina del Lazio, sono esclusivamente quelle di seguito riportate.



Ordine degli  
Assistenti  
Sociali

Consiglio  
Regionale  
Lazio



Ordine degli  
Assistenti  
Sociali

Consiglio Territoriale  
di Disciplina  
Lazio

1.2. Il marchio non è modificabile e le sue parti non possono essere separate e/o ricomposte e/o ridimensionate.

1.3. Il marchio non può essere usato in maniera parziale.

1.4. Ogni altra modifica non è ammessa e l'utilizzo deve rispettare rigorosamente le prescrizioni del manuale d'uso allegato al presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante (All. 1).

## ART. 2

### DIRITTO DI UTILIZZO

2.1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali ha autorizzato il Consiglio regionale del Lazio e il Consiglio Territoriale di Disciplina del Lazio, ad utilizzare gratuitamente la versione del marchio predisposta e descritta all'art. 1, punto 1.2. alle lettere a) e c) del Regolamento d'uso del Consiglio nazionale.

2.2. L'adozione del marchio da parte del Consiglio regionale, implica l'adozione del relativo marchio anche da parte del Consiglio Territoriale di Disciplina del Lazio.

2.3. Il Consiglio regionale ha la facoltà di concedere l'utilizzo del marchio in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento e può disporre il ritiro dell'autorizzazione in caso di utilizzo improprio o, comunque, difforme dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

2.4. L'eventuale concessione del marchio da parte del Consiglio regionale ad Enti controllati, partecipati o in qualunque modo collegati e differenti dal Consiglio Territoriali di Disciplina che implichi la modifica del logotipo o del payoff, è subordinata a specifica autorizzazione da parte del Consiglio nazionale. Le modifiche, qualora accordate, devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato Manuale d'uso.

2.5. I soggetti richiedenti l'uso del marchio devono sottoscrivere l'accettazione del presente Regolamento, compilando l'apposito modulo reperibile sul sito web del Consiglio regionale o inviato per conto dell'Area Formazione del Consiglio regionale (All. 2).

2.6. A fronte dell'accettazione della richiesta da parte del Consiglio regionale, il marchio originale viene inviato via PEC in formato digitale all'indirizzo segnalato.

2.7. Il marchio non può formare oggetto, da parte del soggetto richiedente, di cessione, donazione, trasferimento o dazione a terzi a qualsiasi titolo.



2.8. Il diritto di uso del marchio cessa e l'autorizzazione è revocata di diritto, in caso di utilizzo improprio o mancato rispetto del presente Regolamento.

### **ART. 3 MODALITÀ DI UTILIZZO**

3.1. Il marchio può essere apposto, a titolo esemplificativo, su carta intestata, biglietti da visita, buste, messaggi di posta elettronica, sul timbro istituzionale, sul sito istituzionale, su locandine, pubblicazioni e materiale promozionale della Professione o delle attività dell'Ordine, secondo le modalità indicate nell'allegato Manuale d'uso.

3.2. È espressamente vietato l'utilizzo, da parte di soggetti terzi, del marchio del Consiglio regionale per finalità direttamente o indirettamente volte alla pubblicizzazione, commercializzazione e sponsorizzazione di eventi formativi accreditati e non accreditati per la formazione continua degli assistenti sociali, gratuiti o a pagamento, salvo nei casi in cui lo stesso Consiglio regionale non abbia concesso il Patrocinio all'evento, secondo quanto indicato nel Regolamento di funzionamento.

3.3. È espressamente vietato l'utilizzo del marchio da parte dei soggetti, a qualunque titolo convenzionati con il Consiglio regionale, senza previa espressa autorizzazione o con modalità difformi rispetto a quanto eventualmente previsto dai vigenti Protocolli e/o Convenzioni.

3.4. È sempre vietato l'utilizzo del marchio per fini commerciali se non autorizzato con apposita delibera del Consiglio regionale.

### **ART. 4 RESPONSABILITÀ E UTILIZZO IMPROPRIO**

4.1. L'utilizzo improprio del marchio o la mancata osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento e dai suoi allegati, comportano l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore, senza che possa derivarne responsabilità alcuna per il Consiglio regionale e dà facoltà, allo stesso Consiglio regionale, oltre che di procedere alla revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del marchio, di agire in giudizio per la tutela della propria immagine, anche attraverso la richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti e di esaminare il comportamento dell'utilizzatore anche sotto il profilo disciplinare.

### **ART. 5 NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

5.1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno della sua pubblicazione sul sito web istituzionale.

5.2. Il Consiglio regionale dovrà vigilare sull'utilizzo del proprio marchio.



Ordine degli  
Assistenti  
Sociali

Consiglio  
Regionale  
Lazio

Allegati:

1. Manuale d'uso;
2. Modulo di richiesta del marchio ed accettazione del Regolamento e del Manuale d'uso.

**Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio**

largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA

[www.oaslazio.it](http://www.oaslazio.it) | [oaslazio@oaslazio.it](mailto:oaslazio@oaslazio.it) | [oaslaziopec@pec.oaslazio.it](mailto:oaslaziopec@pec.oaslazio.it)